

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VENTRE, PINTO, BUSSETI e SALERNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1988

Limiti di età per il pensionamento dei dirigenti dello Stato e qualifiche equiparate

ONOREVOLI SENATORI. – La presente proposta si colloca nei rapporti del personale dirigente, traendo fonte dai principi costituzionali che garantiscono, a parità di impegni nella conduzione della gestione pubblica, una identica posizione giuridica tra le varie categorie responsabilizzate a livello dirigenziale.

Essa mira ad eliminare alcune frange, per assicurare identica posizione giuridica dei dirigenti, nei limiti dell'età pensionabile, diversamente fissata tra un ordinamento ed un altro.

Mentre, infatti, vi è una correlazione economica tra le varie categorie dirigenziali, con una certa uniformità del trattamento stipendiale, in relazione a certe qualifiche, non altrettanto si evince dai rispettivi ordinamenti

nella fissazione dei limiti di età per il pensionamento.

I magistrati vanno in pensione al compimento del settantesimo anno di età, mentre i professori universitari sono posti fuori ruolo al settantesimo anno di età e collocati a riposo al compimento del settantacinquesimo anno.

C'è, in sostanza, una netta differenza rispetto all'età pensionabile dei dirigenti dello Stato e qualifiche equiparate nel settore pubblico statale, il cui limite è fissato, attualmente, in sessantacinque anni.

Per ovviare a tali incongruenze, il Governo ricorre a rimedi e meccanismi che non avrebbero più ragione di essere ricercati.

Per trarre un esempio, basti soffermarsi ai ricorrenti casi di nomine a consigliere di Stato,

o a consigliere della Corte dei conti, di dirigenti che hanno raggiunto il sessantacinquesimo anno di età e, per meriti riconosciuti, vengono nominati per altri impegni di attività, fino al compimento del settantesimo anno di età.

Occorre, quindi, una *par condicio* nella prosecuzione dell'attività per tutti i dirigenti statali e qualifiche equiparate nel settore della dirigenza, così come già legiferato per le categorie dei magistrati e dei professori universitari, fissando uno stesso limite di età in anni settanta per il pensionamento.

A parte i vantaggi economici per gli istituti di previdenza di appartenenza dei dirigenti, vi è da tener presente che in questi ultimi tempi la vita media è in forte ascesa (settantatrè anni

per i maschi e settantasei anni per le donne), tanto che la interruzione del servizio attivo dei dirigenti all'età di anni sessantacinque crea situazioni sociali di indubbia problematica di differenziazioni, a discapito di una forza operativa ricca di esperienza e capacità ancora utilizzabile.

In definitiva, l'età pensionabile dei dirigenti esige una equiparazione fra tutte le categorie operanti per lo Stato, le aziende autonome e qualifiche assimilate, uniformando il limite di anni settanta per il collocamento a riposo dei rispettivi dirigenti.

Si auspica perciò che il presente disegno di legge, costituito da un unico articolo, venga sollecitamente approvato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le norme riguardanti il limite di età per il collocamento a riposo dei magistrati e per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari, contenute rispettivamente nell'articolo 5 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e nell'articolo 14, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, sono estese, ai fini del pensionamento, ai dirigenti dello Stato e delle relative aziende autonome, ai segretari comunali e provinciali ed ai dirigenti amministrativi delle unità sanitarie locali.

2. Il Ministro dell'interno, per eccezionali esigenze di servizio, ha la facoltà di sospendere temporaneamente, con provvedimento di carattere particolare, per un periodo non superiore a dodici mesi, il collocamento a riposo dei segretari comunali e provinciali, che nel predetto periodo raggiungano il limite di età previsto per la cessazione dal servizio, qualora ne venga fatta esplicita e motivata richiesta da parte dei consigli comunali o provinciali.